ART. N AMMONTA	ARE DELL'A	PPALTO
L'importo dei lavori posti a base di	i gara è i	l seguente:
ONERI PER LA SICUREZZA L	_IRE _IRE _IRE	
L'importo del contratto risulter determinato a seguito dell'offerta pin sede di gara aumentato dell'in sicurezza che ai sensi dell'art. Soggetti a ribasso. L'importo per gli oneri della sicu modalità indicate al successivo arti Gli importi per gli oneri complessivamente, per la parte a con la parte a misura, nell'elenco de allegato al presente capitolato.	oresentato nporto pe 31 comma urezza sa icolo della s rpo, e nei	dall'aggiudicatario r gli oneri della 2 L. 109/94 non sono rà liquidato con le (pagamenti). icurezza risultano singoli prezzi, per
ART. N F	PAGAMENTI	
Il Pagamento dei lavori sarà effett di acconto quando l'importo netto le ritenute regolamentari, ascenderà	dei lavor	i eseguiti, detratte
Le somme derivanti dagli oneri per l (Importo) verranno liquidate p Direttore Lavori dopo il nulla-ost Sicurezza attestante il rispetto deg	oer stati ta del C	di avanzamento dal Coordinatore per la
ART. N TEMPI	DI ESECUZ	ZIONE
Il tempo utile per ultimare tutti i è fissato in giorni (decorrenti dalla data del verbale di) na	turali consecutivi
(12) Le Amministrazioni appaltanti del tempo necessario all'esecuzione tempi di esecuzione previsti dalle v	e dei lav	ori tener conto dei
ADT N DTANI	ו חד כדרוום	Ε77Λ

ART. N. ____ - PIANI DI SICUREZZA

- * L'appaltatore è obbligato ad osservare, scrupolosamente e senza riserve o eccezioni, il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano generale di sicurezza predisposti dal coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e messi a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494.
- * L'appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi:
 - a) Per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;

- b) Per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
- * L'appaltatore ha diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.
- * Qualora il coordinatore non si pronunci entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'appaltatore, nei casi di cui al comma 2, lettera a), le proposte si intendono accolte.
- * Qualora il coordinatore non si sia pronunciato entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell''appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi nei casi di cui al comma 2, lettera b), le proposte si intendono rigettate.
- * Nei casi di cui al comma 2, lettera a), l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.
- * Nei casi di cui al comma 2, lettera b), qualora l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti. I maggiori oneri saranno liquidati con le modalità indicate all'art. ____. (pagamenti) e soggetti alla stessa disciplina prevista per gli oneri della sicurezza.

ART. N. - PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

- 1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori e al coordinatore della sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori.
- 2. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. _, previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera a) e dell'articolo 12, del decreto legislativo n. 494 del 1996.

ART. N. ____ - OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA

- * L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 626 del 1994, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli 8 e 9 e all'allegato IV del decreto legislativo n. 494 del 1996.
- * I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità alle direttive 89/391/CEE del Consiglio, del 12 Giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, nonché alla relativa normativa nazionale di recepimento, ai regolamenti di attuazione e alla migliore letteratura tecnica in materia.

- L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la l'assolvimento degli dichiarazione circa assicurativi, previdenziali e contrattuali. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto di tutte le imprese del piano da parte impegnate nell'esecuzione dei lavori.
- * I piani di sicurezza ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 5 D. Lgs. 494/96.

ART. N. - INOSSERVANZA NORME SICUREZZA.

In caso di inosservanza da parte dell'appaltatore delle norme sulla sicurezza i pagamenti delle relative somme non saranno effettuati fino a quando il Coordinatore ne attesti l'osservanza Il Coordinatore per la sicurezza intimerà all'appaltatore di mettersi in regola ed, in caso d'ulteriore inosservanza, egli attiverà le misure previste dall'art. 5 del D. Lgs. 494/96. In caso di inosservanza di quanto previsto nel Piano di Sicurezza e Coordinamento, il coordinatore procederà a determinare le somme relative che verranno scomputate e detratte dall'importo ad essa dovuto.

ART. N. ____ - SUBAPPALTO

L'Appaltatore, è Responsabile della verifica dell'idoneità Tecnica professionale delle imprese subappaltatrici e dei lavoratori autonomi, ai sensi art. 7 comma 1 lett. a) D. Lgs. 626/94, e deve promuovere la cooperazione ed il coordinamento tra imprese subappaltatrici e lavoratori autonomi per l'esecuzione dei lavori oggetto di subappalto, ai sensi dell'art. 7 comma 3 D. Lgs. 626/94.

Qualora si verificassero carenze o gravi inadempienze nell'esecuzione dei lavori l'appaltatore resta responsabile in ordine alle verifiche poste a suo carico.

Il Subappaltatore ed i Lavoratori Autonomi sono tenuti all'osservanza, del Piano generale di sicurezza, del piano di sicurezza e coordinamento e del piano operativo di sicurezza ed a fornire un piano complementare di dettaglio per quanto riguarda le scelte di loro competenza.

Il contratto stipulato tra l'appaltatore e l'Amm.ne Appaltatrice entra a far parte integrante dei contratti stipulati fra l'Appaltatore e i subappaltatori.

In caso di inosservanza delle norme in materia di sicurezza si

applicherà quanto previsto all'art. (inosservanza norme sicurezza).

DETERMINAZIONE COSTI PER LA SICUREZZA

Gli oneri per la sicurezza sono determinati dalle Amministrazioni Appaltanti dopo aver proceduto alla costituzione del piano il quale ai sensi art. 12 D. Lgs. 494/96 contiene:

- 1) Relazione tecnica;
- 2) Prescrizioni operative correlate:
 - a) alla complessità dell'opera da realizzare;
 - b) alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione;

La relazione tecnica consiste nella:

- a) Individuazione, Analisi e Valutazione dei Rischi;
- b) Conseguenti procedure esecutive per l'eliminazione dei Rischi;
- c) Apprestamenti e Attrezzature atti a garantire per tutta la durata dei lavori il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori.

Le prescrizioni operative contengono:

- a) Misure di prevenzione dai rischi risultanti da presenza simultanea o successiva di varie imprese ovvero di lavoratori autonomi;
- b) Previsione, se necessario, di uso di impianti comuni quali: Infrastrutture, mezzi logistici e mezzi di protezione collettiva.

Sulla base del piano viene effettuata la stima dei costi attraverso la redazione dell'elenco prezzi per gli oneri della sicurezza che conterrà le voci calcolate a corpo o a misura sulle quali non viene effettuato il ribasso di gara e che verranno liquidate solo dopo nulla osta del Coordinatore per la sicurezza.

L'Impresa in osservanza del Piano deve presentare un piano operativo di sicurezza che contiene le scelte autonome nell'organizzazione del cantiere ed esecuzione dei lavori ovvero un piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento.

VALUTAZIONE SICUREZZA NEGLI APPALTI CONCORSO E NELLA LICITAZIONE PRIVATA RELATIVAMENTE ALLE CONCESSIONI

INDICAZIONI OPERATIVE

- Nella valutazione del progetto deve essere tenuto in dovuto conto anche dell'offerta di sicurezza presentata dalle imprese.
 A tal fine si ritiene necessaria la presenza nella Commissione di valutazione di un soggetto in possesso dei requisiti di Coordinatore per la progettazione.
 - Le Amministrazioni nell'individuazione del soggetto devono tenere conto delle incompatibilità stabilite dall'art. 21, comma 5 della L. 109/94.
- Le Amministrazioni procedono alla valutazione della sicurezza prendendola come criterio di aggiudicazione nell'ambito di quanto previsto all'art. 21, comma 2 lett. a) n.5 e lett. b) n.7 ed assegnandole una valenza almeno equivalente alla

valutazione del valore tecnico.

- L'impresa deve far redigere il piano oggetto di valutazione da un soggetto in possesso dei requisiti di coordinatore per la progettazione.
- Le Amministrazioni durante la realizzazione dell'opera verificheranno per mezzo del Coordinatore per l'esecuzione, nominato dalle amministrazioni al di fuori dell'organizzazione dell'impresa, quanto previsto dall'art. 5 del D. Lgs. 494/96, ivi compresa l'applicazione da parte dell'impresa delle disposizioni contenute nei piani.

CLAUSOLE CONTRATTUALI IN MATERIA DI SICUREZZA IN CASO DI AGGIUDICAZIONI A CONSORZI O AD ASSOCIAZIONI TEMPORANEE DI IMPRESE PER CONSORZI DI IMPRESE DI CUI ALL'ART. 10 lett. b) e c)
L. 109/94

Nell'ipotesi di aggiudicazione della gara ad un consorzio ex art. 10 lett. b) e c) L.109/94, si raccomanda alle amministrazioni di:

- a) indicare nel bando la necessità che le imprese indicate come esecutrici dei lavori siano in possesso di idoneità tecnico professionale;
- b) inserire nel contratto che verrà stipulato la seguente clausola:

ART. N. - OBBLIGHI DEI CONSORZI IN MATERIA DI SICUREZZA

Ai fini degli obblighi derivanti dalle clausole contenute nel C.S.A. relativamente alle norme in materia di prevenzione degli infortuni, il consorzio ha struttura d'impresa, pertanto l'unità produttiva cantiere è del consorzio ed al consorzio fanno capo anche tutti gli obblighi derivanti dall'art. 7 D.Lgs. 626/94.

Il consorzio garantisce il possesso dell'idoneità tecnico professionale dell'impresa o delle imprese indicate quale esecutrici dei lavori nel presente contratto.

PER A.T.I. E CONSORZI DI IMPRESE DI CUI ALL'ART. 10 lett. e) L. 109/94

Nell'ipotesi di aggiudicazione della gara ad una A.T.I o consorzi ex art. 10 lett. e) L.109/94, si raccomanda alle amministrazioni di inserire nel contratto che verrà stipulato la seguente clausola:

ART. N. - OBBLIGHI DEI CONSORZI IN MATERIA DI SICUREZZA

Ai fini degli obblighi derivanti dalle clausole contenute nel C.S.A. relativamente alle norme in materia di prevenzione degli infortuni, si ritiene che gli obblighi derivanti dall'art. 7 D.Lgs. 626/94 siano in capo alla società ______ (capogruppo).